

ALLEGATO "A" AL N. 22.828 DI RACC.

STATUTO FONDAZIONE CASA MURIALDO

Art.1 - Denominazione-sede-durata

1. Ai sensi del Decreto Legislativo 117 del 2017 in seguito "Codice del Terzo settore" o "CTS") e delle norme del Codice Civile, è costituita la fondazione di partecipazione denominata "Fondazione Casa Murialdo ETS" (in seguito "Fondazione").

La qualifica di "ente del terzo settore" o l'acronimo ETS dovrà essere inserito nella denominazione in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (in seguito "RUNTS").

2. La Fondazione ha sede legale nel Comune di Padova, all'indirizzo risultante dal RUNTS. L'eventuale variazione della sede legale nell'ambito del Comune di Padova non comporta modifica statutaria, salvo apposita delibera del Consiglio di Amministrazione e successiva comunicazione agli uffici competenti.

3. La Fondazione potrà istituire sezioni o sedi secondarie, in Italia e all'estero. La Fondazione ha facoltà di istituire, sedi secondarie, rappresentanze, uffici ed ogni altro genere di unità locale consentita dalle norme vigenti.

4. La Fondazione ha durata illimitata.

Art.2 - Scopi e finalità

1. La Fondazione radica la propria attività istituzionale sui principi della democrazia, della partecipazione e della solidarietà, così come espressi nel quadro della Costituzione italiana. La Fondazione esercita attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

2. La Fondazione, in particolare, si prefigge lo scopo di accogliere e sostenere persone in stato di vulnerabilità. Nel perseguimento di tale scopo la Fondazione si ispira al carisma di San Leonardo Murialdo, uno stile di vita e un progetto educativo basati sull'accoglienza e sulla condivisione.

3. Ispirandosi al carisma del Murialdo, la Fondazione fa sua una pratica educativa che trova i suoi tratti qualificanti nei valori del modello familiare evocati dal termine casa: certezza e stabilità dell'accoglienza; riconoscimento dell'unicità di ogni persona; attenzione particolare a chi è più debole e vulnerabile; valorizzazione dell'incontro personale; condivisione dei tempi e degli spazi della vita quotidiana.

4. La Fondazione è disciplinata dal presente statuto, risponde ai principi e allo schema della fondazione di partecipazione ed agisce nei limiti degli artt. 14 e seguenti del Codice Civile, del Codice del Terzo Settore e delle relative norme di attuazione e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

Art.3 - Attività

1. La Fondazione svolge in via prevalente le seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5 del CTS (recepzione la numerazione):

q) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle Infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;

a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni;

d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse

sociale con finalità educativa;

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale;

c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;

e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi (alla tutela degli animali e alla prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281, nonché alla produzione, all'accumulo e alla condivisione di energia da fonti rinnovabili a fini di autoconsumo, ai sensi del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199);

u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo.

2. A titolo esemplificativo e non esaustivo le azioni si concretizzeranno in:

a) accogliere e sostenere le persone in stato di vulnerabilità sociale ospitandole nelle proprie strutture, seguendo un modello di accoglienza basato sul modello familiare;

b) accoglienza di persone segnalate dai Servizi territoriali di appartenenza indipendentemente dalle loro origini, fedi religiose, genere o etnia;

c) promuovere e sollecitare la ricerca di soluzioni nei confronti del disagio sociale delle persone prive di riferimenti familiari e/o in stato di abbandono;

d) offerta di sostegno morale e materiale, volto al raggiungimento dell'autonomia personale, rivolto a persone sole, prive di sostegno familiare, in stato di vulnerabilità sociale;

e) accompagnamento della persona nel suo percorso di crescita, di autonomia e di reinserimento sociale e lavorativo, promuovendone l'integrazione scolastica e/o la formazione lavorativa;

f) avviare percorsi di sostegno psicologico volti ad acquisire coscienza di sé;

g) sviluppare e partecipare ad ogni altra forma di supporto che sarà ritenuta opportuna per l'aiuto alle persone in difficoltà;

h) organizzazione di momenti di incontro e di confronto con la cittadinanza per la sensibilizzazione rispetto ai temi legati alla vulnerabilità e alla giustizia sociale;

i) messa a disposizione di strutture nel campo dell'assistenza socio-sanitaria, della formazione professionale, dell'animazione culturale e del tempo libero;

l) stipulare convenzioni con enti pubblici o privati, aderire ad enti ed organismi locali, nazionali ed internazionali coerentemente con la realizzazione degli scopi istituzionali della Fondazione;

m) realizzare ogni altra attività collegata o conseguente alle precedenti, purché nell'osservanza delle finalità istituzionali ed idonea a perseguirne il raggiungimento.

3. La Fondazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del CTS, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito decreto ministeriale; la loro individuazione è operata da parte del Consiglio di Amministrazione.

4. La Fondazione può, inoltre, realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 del CTS.

Art.4 - Partecipanti

Sono Partecipanti della Fondazione tutte le persone fisiche che ne condividono le finalità, sono mosse da spirito di solidarietà e si impegnano concretamente per realizzarle, nel rispetto del presente statuto.

L'ammissione a Partecipante è subordinata alla presentazione di apposita richiesta, da effettuarsi al Consiglio di Amministrazione. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel Libro dei Partecipanti; l'ammissione è a tempo indeterminato, salvo il diritto di recesso.

La qualifica di Partecipante è intrasmissibile; la quota annuale non è rivalutabile né rimborsabile.

Il Consiglio di Amministrazione deve entro 30 giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla all'interessato.

Art.5 - Diritti e doveri dei Partecipanti

I Partecipanti della Fondazione hanno il diritto di:

- essere informati sulle attività della Fondazione;
- ove costituita, votare in Assemblea dal momento dell'iscrizione nel Libro dei Partecipanti, se in regola con il pagamento della quota annuale;
- esaminare i libri sociali secondo le regole stabilite al successivo art. 16;
- denunciare i fatti che ritiene censurabili ai sensi dell'art. 29 del CTS.

I Partecipanti della Fondazione hanno il dovere di:

- rispettare il presente statuto, l'eventuale regolamento interno e le delibere degli organi sociali;
- versare la quota annuale determinata dal Consiglio di Amministrazione.

La qualifica di Partecipante si perde per decesso, recesso o esclusione.

Il Partecipante può recedere in qualsiasi momento dalla Fondazione mediante comunicazione inviata al Consiglio di Amministrazione.

Il Partecipante che contravviene gravemente agli obblighi derivanti dal presente Statuto, per comportamento contrario ad esso ed alla Legge, per immoralità e comunque per atti che danneggino la Fondazione e i suoi membri o causino gravi turbamenti fra i membri stessi, può essere escluso dalla Fondazione. L'esclusione è deliberata dal Consiglio di Amministrazione e ratificata dall'Assemblea dei Partecipanti nella prima adunanza utile, con voto segreto e dopo avere ascoltato le giustificazioni dell'interessato.

Può essere escluso dalla Fondazione con delibera del Consiglio di Amministrazione, il Partecipante che non abbia versato la quota annuale nei termini stabiliti.

Art.6 - Dei volontari e dell'attività di volontariato

1. I volontari della Fondazione sono persone fisiche che condividono le finalità della Fondazione e che, per libera scelta, prestano la propria attività tramite essa in modo personale, spontaneo e gratuito, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

2. Il volontario svolge la propria attività in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà. Tale attività non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario.

3. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con la Fon-

dazione.

4. Al volontario possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e analiticamente documentate per l'attività prestata, previa autorizzazione ed entro i limiti stabiliti dal Consiglio di Amministrazione. Sono vietati i rimborsi spesa di tipo forfetario.

5. I volontari sono assicurati per malattie, infortuni e responsabilità civile verso i terzi, ai sensi dell'art. 18 del CTS.

6. La Fondazione iscrive in apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

Art.7 - Organi della Fondazione

1. Sono organi della Fondazione:

- a) il Consiglio di Amministrazione;
- b) l'Assemblea dei Partecipanti, ove costituita;
- c) il Presidente;
- d) l'Organo di Controllo.

L'elezione degli organi della Fondazione è informata a criteri di massima libertà di partecipazione.

2. E' ammessa la possibilità che le adunanze degli organi collegiali della Fondazione si tengano per teleconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i membri possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati, poter visionare o ricevere documentazione e poterne trasmettere; verificandosi tali presupposti, gli organi collegiali si considerano tenuti nel luogo in cui si trova il segretario verbalizzante.

Art.8 - Consiglio di Amministrazione: composizione e durata in carica

1. Il Consiglio di Amministrazione è l'organo amministrativo della Fondazione, è composto da un numero compreso tra tre e sette membri, come determinati all'atto della nomina.

2. I Consiglieri durano in carica tre anni e sono rieleggibili. I membri del Consiglio di Amministrazione in scadenza provvedono a nominare i nuovi consiglieri e a determinarne il numero. All'atto della nomina dei nuovi consiglieri, il Consiglio di Amministrazione terrà conto della lista di nominativi eventualmente proposta dall'Assemblea dei Partecipanti.

3. Non può essere eletto Consigliere, e se nominato decade dalla carica, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

Art.9 - Consiglio di Amministrazione: regole di convocazione, di funzionamento e di voto

1. Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente ogni qualvolta egli lo ritenga opportuno o quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei Consiglieri.

2. La convocazione è fatta mediante avviso scritto, il quale deve pervenire ai Consiglieri almeno quattro giorni prima della data della riunione, due in caso di urgenza e deve indicare il luogo, la data, l'ora e gli argomenti all'ordine del giorno.

3. Il Consiglio di Amministrazione è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza, dal Vicepresidente; in assenza di entrambi, è presieduto da altro Consigliere individuato tra i presenti.

4. Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono validamente costituite quando

è presente la maggioranza dei suoi componenti; le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente. Le votazioni si effettuano con voto palese, tranne nei casi di votazioni riguardanti le persone, dove si procede mediante il voto a scrutinio segreto.

5. Nel caso in cui, nel corso di un mandato, vengano a mancare uno o più Consiglieri, si procede alla loro sostituzione mediante cooptazione. I Consiglieri così nominati decadono dalla carica insieme agli altri.

6. Delle riunioni viene redatto apposito verbale, sottoscritto dal Presidente e dal segretario verbalizzante. Il verbale è trascritto nel Libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, conservato presso la sede della Fondazione.

Art.10 - Competenze del Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione, ed in particolare ha il compito di:

- a) predisporre ed approvare il bilancio di esercizio, l'eventuale bilancio preventivo e, se previsto, il bilancio sociale e curare gli ulteriori adempimenti previsti per legge;
- b) redigere l'eventuale programma annuale e pluriennale di attività;
- c) nominare il Presidente, il Vicepresidente e il Segretario della Fondazione, definendone compiti e funzioni;
- d) nominare, ove lo ritenga opportuno, il Direttore della Fondazione, definendone compiti e funzioni;
- e) nominare e revocare l'Organo di Controllo e, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- f) coordinare l'attività della Fondazione, promuovendo le iniziative più appropriate ed opportune per il raggiungimento dei suoi scopi e delle sue finalità;
- g) approvare gli eventuali regolamenti interni per il funzionamento della Fondazione;
- h) accogliere e rigettare le domande degli aspiranti Partecipanti e determinare la quota annuale;
- i) deliberare in merito agli eventuali rapporti di lavoro con dipendenti, oltre che con collaboratori e consulenti esterni;
- j) ratificare o respingere i provvedimenti adottati d'urgenza dal Presidente;
- k) curare la tenuta dei libri sociali di sua competenza;
- l) curare gli adempimenti connessi all'iscrizione nel RUNTS;
- m) adottare ogni altro provvedimento che sia ad esso attribuito dal presente Statuto o da eventuali regolamenti interni;
- n) adottare in generale tutti i provvedimenti e le misure necessarie all'attuazione delle finalità istituzionali, oltre che alla gestione e al corretto funzionamento della Fondazione.

2. Il Consiglio di Amministrazione può attribuire ad uno o più dei suoi membri il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto della Fondazione.

Art.11 - Assemblea dei Partecipanti

1. L'Assemblea è composta da tutti i Partecipanti in regola con il versamento della quota annuale ed è presieduta dal Presidente della Fondazione.

2. I Partecipanti possono farsi rappresentare in Assemblea da altri Partecipanti, conferendo delega scritta. Non sono ammesse più di tre deleghe per ogni Parteci-

pante.

3. I voti sono palesi tranne quelli riguardanti le persone.

4. Delle riunioni dell'Assemblea è redatto verbale, sottoscritto dal Presidente e dal segretario verbalizzante e riportato nell'apposito libro.

Art.12 - Compiti dell'Assemblea

Ove costituita, all'Assemblea sono attribuite le seguenti funzioni:

a. esprimere pareri consultivi sulle linee generali programmatiche dell'attività della Fondazione;

b. approvare l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;

c. al rinnovo del Consiglio, ratifica la nomina dei consiglieri effettuata dal Consiglio di Amministrazione uscente;

d. nominare, ove lo ritenga opportuno, un Comitato Etico, definendone compiti, composizione e funzionamento;

e. deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali, ai sensi dell'art. 28 del Codice del Terzo Settore e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;

f. ratificare la delibera sull'esclusione dei Partecipanti adottata dal Consiglio di Amministrazione;

g. deliberare sulle modifiche dell'atto costitutivo e/o dello statuto, la trasformazione, la fusione, la scissione o lo scioglimento della Fondazione, previo parere vincolante del Consiglio di Amministrazione.

Le modalità di costituzione e funzionamento dell'Assemblea sono definite con regolamento interno.

Art.13 - Assemblea ordinaria e straordinaria

L'Assemblea viene convocata dal Presidente e si riunisce almeno una volta all'anno per essere informata sulle linee programmatiche e le attività della Fondazione, nonché sull'andamento economico-finanziario e sui bilanci. L'Assemblea può essere, inoltre, convocata, quando se ne ravvisi la necessità, su richiesta motivata del Presidente o su richiesta firmata da almeno la metà dei Partecipanti.

La convocazione dell'Assemblea può essere fatta tramite pubblicazione sul sito internet della Fondazione, mediante affissione presso la sede legale e/o con ogni mezzo idoneo a verificarne la ricezione da parte del destinatario, al recapito risultante dal Libro dei Partecipanti. L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza e dell'ordine del giorno. La convocazione dell'Assemblea deve essere inviata almeno 15 giorni prima della data dell'Assemblea.

L'Assemblea ordinaria è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza della maggioranza dei Partecipanti aventi diritto di voto e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli intervenuti. L'Assemblea ordinaria delibera con la maggioranza dei voti dei presenti.

L'Assemblea straordinaria delibera le modifiche statutarie, la trasformazione, la fusione o la scissione, in prima convocazione, con la presenza di due terzi dei Partecipanti aventi diritto di voto e, in seconda convocazione, con la presenza della maggioranza dei Partecipanti aventi diritto di voto. Le deliberazioni sono prese con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

L'Assemblea straordinaria delibera lo scioglimento e la liquidazione, nonché la devoluzione del patrimonio, con il voto favorevole di almeno i $\frac{3}{4}$ dei Partecipanti.

Art.14 - Presidente e Vice Presidente

1. Il Presidente è il legale rappresentante della Fondazione e la rappresenta di fronte a terzi e in giudizio compiendo tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.
2. Il Presidente è nominato dal Consiglio di Amministrazione tra i propri membri.
3. Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio di Amministrazione e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni o per eventuale revoca decisa dal Consiglio di Amministrazione.
4. Spetta al Presidente, in via meramente esemplificativa e non tassativa:
 - a) sorvegliare il buon andamento della Fondazione e curare l'osservanza dello statuto;
 - b) firmare gli atti e i documenti che impegnano la Fondazione sia nei riguardi dei Partecipanti che dei terzi;
 - c) curare l'esecuzione e l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione;
 - d) curare le relazioni con istituzioni, imprese, enti pubblici e privati, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e di sostegno alle iniziative della Fondazione;
 - e) amministrare i fondi della Fondazione per la realizzazione delle attività, in ottemperanza dell'indirizzo e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione;
 - f) vigilare su tutto il complesso andamento organizzativo e amministrativo della Fondazione;
 - g) adottare, in caso di necessità e di urgenza, i provvedimenti straordinari nelle materie di competenza del Consiglio di Amministrazione, con l'obbligo di sottoporli alla ratifica del Consiglio medesimo in occasione della prima riunione successiva, che dovrà essere convocata entro i quindici giorni successivi;
 - h) convocare e presiedere il Consiglio di Amministrazione.
6. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente della Fondazione in caso di assenza o di impedimento ed esercita le funzioni a lui delegate dal Presidente, in tutte le fattispecie di sua competenza nonché nelle occasioni e negli eventi di natura istituzionale.

Di fronte a terzi, la firma del Vicepresidente basta a far presumere l'assenza o l'impedimento del Presidente ed è sufficiente a liberare i terzi, compresi i pubblici uffici, da qualsiasi ingerenza e responsabilità circa eventuali limiti ai poteri di rappresentanza per gli atti ai quali la firma si riferisce.

Art.15 - L'Organo di Controllo: composizione, durata in carica e funzionamento

1. L'Organo di Controllo della Fondazione può essere nominato in forma monocratica o collegiale.
2. I componenti dell'Organo di Controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice Civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.
3. L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita, inoltre, il controllo contabile, al superamento dei limiti previsti dall'art. 31 del Codice del Terzo Settore, nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro e non sia appositamente nominato un soggetto incaricato della Revisione legale dei conti. L'Organo di Controllo e-

sercita, inoltre, compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di Controllo.

4. I componenti dell'Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, possono chiedere ai Consiglieri notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

5. Se l'Organo di Controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge, la Fondazione deve nominare un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

Art.16 - Libri sociali

1. La Fondazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- Libro dei Partecipanti, tenuto a cura del Consiglio di Amministrazione;
- Libro delle adunanze e delle deliberazioni delle Assemblee dei Partecipanti, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio di Amministrazione;
- Libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, dell'Organo di Controllo e del Comitato Etico, ove costituito, tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono;
- registro dei volontari, tenuto a cura del Consiglio di Amministrazione.

Tutti i Partecipanti hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede della Fondazione, entro trenta giorni dalla data della richiesta formulata al Consiglio di Amministrazione.

Art.17 - Patrimonio, divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio

Il patrimonio della Fondazione è costituito da:

- fondo di dotazione esistente all'atto dell'adozione del presente Statuto;
- dai successivi conferimenti patrimoniali, dai contributi pubblici o privati espressamente destinati ad incrementare il patrimonio;
- dai beni immobili e mobili che perverranno a qualsiasi titolo alla Fondazione, nonché da elargizioni o contributi da parte di aziende, enti pubblici, enti privati, persone fisiche, sempre che i beni mobili e immobili, le elargizioni ed i contributi di cui sopra, siano espressamente destinati ad incrementare il patrimonio.

Il patrimonio della Fondazione non potrà scendere al di sotto del valore minimo prescritto per il conseguimento della personalità giuridica delle Fondazioni dall'art. 22 comma 4 del CTS. In caso di diminuzione sotto il minimo suddetto di oltre un terzo in conseguenza di perdite, il Consiglio di Amministrazione senza indugio deliberare la ricostituzione del patrimonio sopra il minimo ovvero convocare l'Assemblea dei Partecipanti per deliberare la trasformazione, la fusione o lo scioglimento dell'ente.

La Fondazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del CTS, nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

Art.18 - Risorse economiche

La Fondazione provvede allo svolgimento delle sue attività con le seguenti entrate:

- * le rendite e, in generale, i redditi del patrimonio di cui al precedente art. 17;

- * le donazioni, i lasciti testamentari, i contributi e ogni altra liberalità fatta da enti e/o privati, che non siano espressamente destinati ad incremento del patrimonio della Fondazione;
- * le quote annuali;
- * i contributi di enti pubblici, anche per attività in regime di convenzionamento;
- * i contributi di istituzioni ed entità nazionali e sovranazionali;
- * ogni altra somma di denaro che pervenga alla Fondazione e che non sia espressamente destinata ad incremento del patrimonio;
- * le entrate derivanti dall'esercizio delle attività di cui all'art. 5, anche di natura commerciale;
- * ogni altra entrata ammessa ai sensi del CTS.

Art.19 - Bilancio di esercizio

Il bilancio di esercizio della Fondazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. È redatto ai sensi degli artt. 13 e 87 del CTS e delle relative norme di attuazione e conservazione.

Il bilancio viene approvato dal Consiglio di Amministrazione entro il 31 di maggio e depositato presso il RUNTS nei termini di legge.

Art.20 - Bilancio sociale

Al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 14 del CTS, la Fondazione redige il bilancio sociale e pone in essere tutti gli adempimenti necessari.

Art.21 - Scioglimento e devoluzione del patrimonio

In caso di estinzione della Fondazione per qualsiasi causa il patrimonio residuo, esaurita la liquidazione, sarà devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art.45, c.1, del Codice del Terzo Settore e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo Settore, secondo quanto previsto dall'art.9 del CTS.

Art.22 - Norme di rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto, si applicano il Codice del Terzo Settore e le disposizioni attuative dello stesso, oltre che il Codice Civile e le relative disposizioni di attuazione, in quanto compatibili.

F.to: Guido Turus, Elena Bressan (L.S.).